



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 134°

Roma, 12 - 19 aprile 2007

N. 15 - 16

Supplemento ordinario al

BOLLETTINO UFFICIALE

C.N.P.I.

Atti e documenti del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione Art. 43 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Sommario

ELENCO DEGLI ATTI EMANATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NELL'ANNO 2006

Adunanza del 20 luglio 2006

Parere su: «Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche» *Pag.* 6

Adunanza del 20 luglio 2006

Parere su: «Calendario scolastico - Anno scolastico 2006/2007» » 9

Adunanza del 20 luglio 2006

Ordine del giorno su: «Necessità di chiarezza normativa» » 11

Adunanza del 19 settembre 2006

Commissione Nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero » 12

Adunanza del 19 settembre 2006

Parere su: «Disegno di legge provinciale n. 129 del 2005 concernente il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino» » 13

Adunanza del 19 settembre 2006

Parere su: «Schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, università e istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. » 15

Adunanza del 19 settembre 2006

Contributo su: «Individuazione delle nuove classi di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227» » 22

Adunanza del 19 settembre 2006

Ordine del giorno: «Previsione percorsi di studio di strumento musicale nelle scuole secondarie di secondo grado» » 25

Adunanza del 13 dicembre 2006

Documento di contributo sulla materia disciplinare » 27

Sommario

Adunanza del 13 dicembre 2006

Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 12 del D.L.vo n. 115/92, 14 del D.L.vo n. 319/94 e 49 del D.P.R. 349/99 - Designazione di due rappresentanti del CNPI. *Pag.* 34

Adunanza del 13 dicembre 2006

Ordine del giorno: «Nota al Ministro su alcuni rilievi della Corte dei Conti»..... » 35

*Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio IX
Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione*

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Il Dirigente - Segretario del C.N.P.I.

Visto il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il Regolamento interno del C.N.P.I.;
Sentito l'Ufficio di Presidenza;

DISPONE

la pubblicazione degli atti emanati dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nell'anno 2006.

Il Dirigente
Segretario del C.N.P.I.
Maria Rosalia Cocca



DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 6962

Roma, 20 luglio 2006
All'On.le Ministro - SEDE

Adunanza del 20 luglio 2006

Parere su: «Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche»

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le note prot. nn. 14/Segr.e 726/DIP/Segr. rispettivamente datate 27.02.2006 e 26.06.2006 con le quali il Ministro della P.I. ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;

Visti **gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;**

Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

IN PREMESSA, IL CNPI

- prende atto della conferma di richiesta di parere da parte del Ministro al decreto 28 dicembre 2005 dopo le due modificazioni/integrazioni effettuate in data 13 giugno 2006 (D.M. 47/2006) e in data 22 giugno 2006 con nota prot. 721;
- formula la presente bozza di parere, certa che anche l'attuale Ministro farà suo l'impegno di "determinare, ove necessario, le opportune modificazioni ed integrazioni" ai provvedimenti in questione; ciò anche in considerazione che il parere del CNPI è "obbligatorio" e deve essere richiesto ed acquisito prima dell'emanazione dei provvedimenti. E', quindi, uno degli atti preliminari necessari per la validità anche formale del decreto;
- ritiene assolutamente necessaria una riformulazione coordinata dei tre atti citati, in modo da pervenire alla stesura di un unico decreto ministeriale che, a partire dalle premesse che devono essere corrispondenti alla nuova situazione normativa creatasi, metta i vari soggetti istituzionali interessati in condizione di individuare con chiarezza spazi di intervento, norme di riferimento e i soggetti competenti ad assumere le decisioni relative.

NEL MERITO, IL CNPI OSSERVA CHE:

1. in relazione alle premesse:

- vanno eliminati i riferimenti alle norme attualmente non applicabili e, quindi, poiché nell'articolo unico del D.M. 47/2006 si precisa che, per il secondo ciclo, il riferimento è costituito dagli "ordinamenti vigenti e i relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria superiore", è necessario eliminare il riferimento al decreto legislativo 226/2005 che attualmente per il secondo ciclo non è applicabile;
- si propone altresì di eliminare, perchè ininfluenti rispetto alla tematica affrontata, i riferimenti ai decreti legislativi 76/2005 e 77/2005;
- appare, inoltre, non correlato all'oggetto del decreto in discussione, il riferimento all'art. 11 del DPR 275/99 in quanto tale istituto non è di competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche autonome ed ha specifiche procedure da rispettare per la sua attivazione;
- è assolutamente necessario inserire il richiamo al decreto ministeriale attuativo del D.P.R. 275/99: D.M. 234/2000;

2. va superata la difformità di formulazione relativamente alla quota orario dei curricula riservata alle istituzioni scolastiche. Infatti, è definita, una volta, "fino al 20%", altre volte "dal restante 20%" e il conseguente riferimento alla quota nazionale obbligatoria è definito "pari all'80% del monte ore annuale". Si propone la definizione delle quote percentuali nella forma più flessibile e quindi "fino al 20%", come quota rimessa alle istituzioni scolastiche, e "non meno dell'80%", come quota oraria nazionale obbligatoria;

3. non è accettabile l'esclusione di un intero segmento scolastico, quale è quello della "scuola dell'infanzia", dal provvedimento in oggetto perchè contraddice il contenuto del DPR 275/1999 e del D.M. applicativo n° 234/2000. L'esclusione si desume dalla nota prot. 721 del 26 giugno 2006 che precisa che "la quota del 20%..... deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione". Si chiede, pertanto, l'esplicita estensione dell'applicazione della quota percentuale complessivamente rimessa all'autonomia delle

istituzioni scolastiche, esplicitando il riferimento “alla scuola dell’infanzia, al primo e secondo ciclo di istruzione”;

4. **va salvaguardata l’autonomia progettuale delle istituzioni scolastiche autonome, soggetti costituzionalmente garantiti.** Il coinvolgimento delle Regioni su questa tematica, nell’attuale fase transitoria, è da riferirsi esclusivamente all’art. 2, punto 1) della legge 53/2003 che recita “*i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.*” Non si ritiene, pertanto, possibile la cancellazione di fatto di quanto previsto dal DPR 275/99 e dal relativo decreto attuativo, D.M. 234/2000. Ciò con particolare riferimento all’art. 3 del citato D.M. 234/2000, rispetto al quale non è stata adottata alcuna norma abrogativa, e che prevede una quota oraria del 15% del monte ore annuale, riservata alla esclusiva competenza delle singole istituzioni scolastiche. Si può, quindi, operare, in base al dettato della legge 53/2003, solo in termini integrativi e non sostitutivi. Si propone, pertanto, di mantenere alla competenza delle scuole la quota oraria del 15% indipendentemente “dall’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni...” e di prevedere una ulteriore quota percentuale da utilizzare nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, qualora esistenti, o, in assenza di questi, rimessa all’autonomia delle scuole. Per garantire il nucleo fondamentale omogeneo su base nazionale, il totale complessivo di queste due quote non dovrebbe comunque superare il 20% complessivo. La complessiva quota “fino al 20%” deve esser utilizzata secondo le modalità e i vincoli previsti dall’art. 3, comma 2, del D.M. 234/2000, attuativo del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche: D.P.R. 275/99. Ciò implica la cancellazione del comma 4 del D.M. 28 dicembre 2005. La formulazione proposta non vuole in alcun modo limitare le opportunità, sempre auspicabili e condivisibili, di “arricchimento dell’offerta formativa” che può essere attivata dalle scuole, sia per iniziativa propria, sia su sollecitazione dei diversi soggetti istituzionali: Regioni ed Enti Locali in primis. Ovviamente, le risorse necessarie e i relativi oneri economici delle iniziative di arricchimento devono essere garantiti dal soggetto proponente.

IN CONCLUSIONE, IL CNPI:

ritiene necessaria la riformulazione coordinata dei tre provvedimenti in un unico D.M. che, ad esplicita integrazione del D.M. 234/2000, recepisca le richieste di modifica avanzate e riporti in premessa il riferimento al parere del CNPI formulato nei seguenti termini: “subordinatamente all’accoglimento delle richieste di modifica e/o integrazione avanzate, esprime parere favorevole”.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 6961

Roma, 20 luglio 2006
All'On.le Ministro - SEDE

Adunanza del 20 luglio 2006

Parere su: «Calendario scolastico - Anno scolastico 2006/2007»

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 3761 del 20.04.2006 (Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio VII -) con la quale il Ministro della P.I. ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;
- Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

Considerato che l'art. 138 del D.L.vo 31.03.1998, n. 112, delega alle Regioni una serie di funzioni amministrative, tra le quali la determinazione del calendario scolastico nel rispetto del "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

Visti il Decreto Legislativo n. 59 del 19.02.2004 e la C.M. n. 29/2004;

IL CNPI INVITA

ancora una volta l'On.le Ministro, anche alla luce di alcuni calendari regionali già deliberati e rispondenti a tale esigenza, di prevedere esplicitamente nella suddetta O.M per la Scuola dell'Infanzia il termine delle attività educative, nell'ambito delle attività individuate nel piano annuale dell'offerta formativa, contestualmente agli altri ordini di scuola.

Con queste modifiche il CNPI esprime PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 6963

Roma, 20 luglio 2006
All'On.le Ministro - SEDE

Adunanza del 20 luglio 2006

Ordine del giorno su: «Necessità di chiarezza normativa»

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto Il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto L'art. 30 – Capo X – del proprio Regolamento interno;

RICHIAMA

l'attenzione dell'On. Ministro Presidente sulla necessità di emanare, in tempo utile, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, una nota con cui si esplicitino gli aspetti tuttora vigenti della normativa precedente e quelli applicabili della nuova.

Tale richiesta nasce dalla diffusa incertezza generatasi nelle istituzioni scolastiche alla luce di un quadro normativo che ha avuto una rapida e tumultuosa evoluzione in questi ultimi anni e che è, attualmente, in una fase di ulteriore ridefinizione.

Vi è, quindi, la necessità di puntualizzare con chiarezza in modo univoco gli ambiti di competenza spettanti alle istituzioni scolastiche e ai diversi soggetti istituzionalmente preposti.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 8240

Roma, 19 settembre 2006
All'On.le Ministro - SEDE

Adunanza del 19 settembre 2006

Commissione Nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la nota datata 22 agosto 2006 con la quale il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato la necessità che il Consiglio Nazionale della P.I. provveda ad individuare i nominativi di due rappresentanti di questo Ministero in seno alla Commissione Nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;

Visto l'art. 5 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto l'art. 25 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297

Sulla base delle risultanze della votazione appositamente indetta,

DESIGNA

quali rappresentanti del M.P.I. in seno alla Commissione Nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero:

Ispettore Fiore RICCIARDELLI
Prof. Angelo LUONGO

Il Segretario
M.R. Cocca

Il Vice Presidente
M. Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 8243

Roma, 19 settembre 2006
All'On.le Ministro - SEDE

Adunanza del 19 settembre 2006

Parere su: «Disegno di legge provinciale n. 129 del 2005 concernente il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino»

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 6703 del 12.07.2006 (Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici) con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti Gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;
- Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

Il C.N.P.I. , a seguito della lettura del DDL della Provincia Autonoma di Trento n° 129 del 2005 concernente “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e dei chiarimenti intervenuti in sede di audizione con l’Assessore Provinciale competente Dott. Tiziano Salvaterra

RITIENE CHE,

nell’articolato complessivo non si trovino anomalie o rilievi da formulare in relazione ai temi di competenza del parere del CNPI ai sensi dell’art. 7 del DPR 405/88 e successive modificazioni (modifica programmi di insegnamento e di esami, eventuale introduzione dei nuovi insegnamenti e modifica degli orari di insegnamento).

Infatti, riguardo alle tematiche di competenza vi è una sostanziale convergenza con le previsioni delle norme di livello nazionale e un impegno ad attenersi alle stesse in prospettiva. Questo garantisce, coerentemente, un adeguamento dei curricula agli sviluppi che questi avranno in sede nazionale, quindi anche ai futuri regolamenti, vista la “provvisorietà” delle attuali “indicazioni nazionali” del 1° ciclo e la fase di definizione dell’impianto complessivo del 2° ciclo.

RIBADISCE

la necessità che i futuri provvedimenti attuativi, qualunque sia la natura giuridica degli stessi, vengano sottoposti al parere del CNPI; impegno questo che è stato assunto dall’Assessore in sede di audizione come volontà di raccordo e sinergia e non solo in quanto derivante da un obbligo normativo.

Il C.N.P.I. ritiene, infine, che, comunque, anche eventuali progetti sperimentali di innovazione, qualora dovessero prevedere deroghe alla flessibilità prevista dall’autonomia scolastica e/o dalla normativa vigente, vengano sottoposti al previsto parere del CNPI.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 8242

Roma, 19 settembre 2006
All'On.le Ministro - SEDE

Adunanza del 19 settembre 2006

Parere su: «Schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, università e istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica»

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 47 del 29.8.2006 (Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici) con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti Gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;
- Vista la relazione del C.O.S.S.S. – C.O.I.I.A. e dell'Ufficio di Presidenza, incaricati dell'esame istruttorio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Premessa

Il C.N.P.I., dopo aver esaminato il disegno di legge recante “ disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, università e istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica,” e la relativa relazione illustrativa dell’ufficio legislativo, apprezza l’intenzione di “ restituire dignità all’esame di Stato per renderlo credibile sia di fronte all’università, sia di fronte al mondo del lavoro”.

Si condivide la dichiarata intenzione di voler restituire serietà agli studi ed in particolare la previsione di riconsiderare la composizione della commissione degli esami di Stato, la reintroduzione del giudizio di ammissione e l’obbligo per gli alunni di “saldare i debiti scolastici”. Tutto ciò va nella logica di giungere nel breve periodo ad una riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione rispondente anche alle attese della società civile e del mondo del lavoro e di ridare prestigio e dignità alla funzione docente, attualmente mortificata ed avvilita dalla normativa vigente, anche attraverso l’importanza che si viene a riconoscere allo strumento didattico - educativo della valutazione.

Il C.N.P.I. è consapevole che la riforma degli esami di Stato avrebbe dovuto seguire il compimento della riforma del secondo ciclo, tuttavia il provvedimento in esame coglie una emergenza che trova ampia eco nel mondo della scuola e nella società civile a fronte di una prova che aveva progressivamente perso valore e significato.

Passando a considerare l’impianto complessivo della legge 425/97 integrata dalle modifiche del DDL in esame, il C.N.P.I. evidenzia come la legge 425/97 affermi che gli esami di Stato “ hanno come fine la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi (art.1, comma 1) e che la certificazione rilasciata debba “dare trasparenza alle competenze, conoscenze capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione di titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea”(art.6) .

E’ da ritenere pertanto che l’esame di Stato, stante la legge 425/97, risponda essenzialmente alla esigenza di accertare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni nel corso degli studi e che per questo disponga di un sistema di valutazione che, nel presupporre un nuovo modo di fare scuola ed un assetto metodologico didattico- relazionale centrato sulla individualizzazione dell’insegnamento – apprendimento, è funzionale alla rilevazione delle “capacità elaborative, logiche e critiche” raggiunte dagli alunni e delle competenze maturate per risolvere problemi ed adattarsi a situazioni operative.

L’art. 2 delega, invece, il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a “ realizzare appositi percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione dei risultati di eccellenza”, aspetti questi di significativa rilevanza che esigono conseguentemente la riformulazione dell’attuale regolamento attuativo della legge 425/97.

Lo sviluppo di competenze, a parere del C.N.P.I., non va finalizzato infatti né alla gestione di compiti, né all’adattamento a situazioni contingenti, quanto piuttosto alla acquisizione di una capacità di attivazione critica nei confronti dei problemi che, se non esclude approcci operativi, li

trasvaluta nell'ottica della costruzione di una progettualità personale sulla quale innestare scelte progressivamente sempre più consapevoli e meditate.

In tal senso, la fase formativa, intesa nella sua più ampia accezione, risulta un nodo strategico da valorizzare e il C.N.P.I. non può non condividere il richiamo fatto nel testo del disegno di legge in esame ad un'interazione tra scuola, università, AFAM e mondo del lavoro ai fini di una puntuale e consistente azione di orientamento post-secondario e professionale. Nel contempo, non può esimersi dal sottolineare come proprio detta azione di orientamento debba trovare sostegno in una attenta e mirata politica scolastica e del lavoro ed in un percorso di studi che conduca ad esame di Stato centrato non solo sulle competenze da questi conseguite ai fini della risoluzione di problemi operativi, ma anche sulla conoscenza della personalità dei singoli alunni.

Il C.N.P.I. auspica che, nell'adozione dei provvedimenti attuativi della delega, il Governo assuma la cultura dell'orientamento come un profilo qualificante dei processi di istruzione e di formazione e di raccordo tra scuola, università e mondo del lavoro al fine di promuovere e di valorizzare la persona nella sua qualità di studente, di cittadino e di lavoratore.

Entrando nel merito, il C.N.P.I. formula le seguenti considerazioni:

La valorizzazione degli esami di Stato

La valorizzazione degli esami di Stato non è solo un preciso dovere del governo e dei soggetti educanti, ma anche una prova di civiltà che chiama a precise responsabilità l'intera società. Ed è in forza di tale assunto che il C.N.P.I. , assicura il proprio sostegno ad ogni azione politica volta a garantire visibilità e chiara destinazione di scopo agli esami di Stato. In tale contesto si deve tener conto dell'attività didattica e progettuale assicurata dai docenti all'interno della scuola dell'autonomia e del processo di innovazione che proprio il riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ha generato ed in un certo senso indirizzato.

Se l'esame di Stato è diventato un vuoto rituale mal sopportato dai docenti e dagli alunni le cause non vanno dunque cercate all'interno della scuola, ma fuori di essa ed in particolare nelle maglie di una politica scolastica che non ha saputo né consolidare il valore legale del titolo di studio, né stabilire forme di costruttivo raccordo tra la scuola ed il mercato del lavoro, ed ha preferito affidare alla sola università e alle istituzioni dell'alta formazione il compito di selezionare gli alunni meritevoli di accedere ai corsi post-secondari. L'impegno nell'esame di Stato, da parte degli alunni, viene progressivamente sostituito dall'impegno per l'esame di ammissione all'università. Ciò significa che l'opera di rafforzamento dell'esame di Stato non potrà dirsi completa se non prevederà altrettanta convinzione e rapidità nel riconoscimento esterno, soprattutto in campo universitario ma anche lavorativo, del merito conseguito nel punteggio del titolo conclusivo degli studi secondari di secondo grado. La possibilità di dare all'esame di stato quella dignità che oggi appare alquanto appannata e, nel contempo, di qualificare l'offerta formativa in coerenza con le attese della società civile e le indicazioni dell'unione europea, a parere del C.N.P.I., si realizza solo affermando e garantendo la funzione istituzionale della scuola all'interno di un sistema formativo che veda quali elementi qualificanti la serietà degli studi, la valorizzazione delle eccellenze, il pieno riconoscimento della professionalità docente e l'interazione di tutti i soggetti preposti alla educazione ed alla formazione dei giovani. Allo scopo di garantire il pieno riconoscimento all'esame di Stato, il C.N.P.I. ritiene, altresì, che la valutazione dei risultati ottenuti nell'ultimo triennio abbia già avuto adeguata considerazione nei crediti assegnati al candidato in sede di esame e che, quindi, non debba rappresentare un ulteriore titolo di merito per l'accesso ai percorsi post-secondari.

Una questione non solo lessicale

La valutazione degli alunni riveste una significativa rilevanza sia ai fini di una loro serena crescita, sia in vista dell'accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze da essi maturate. Devono, pertanto, essere precisate, in sede di definizione del regolamento attuativo, in termini inequivocabili le condizioni necessarie ed utili all'ammissione degli alunni agli esami sotto il profilo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze loro richieste, considerata altresì la condivisa natura propedeutica agli esami di stato che il legislatore riconosce allo scrutinio finale dell'ultimo anno del corso di studi.

Modelli organizzativi

Il C.N.P.I., nel condividere l'esigenza di rivedere la composizione della commissione di esame di Stato evidenzia come la composizione di detta commissione nei termini fissati dal novellato art. 4, comma 1 (essa "è composta da non più di sei commissari), mal si concilia con il percorso di studi attualmente previsto in alcuni istituti, ed in particolare in quelli a vocazione tecnica, professionale ed artistica, per cui la dizione in parola andrebbe emendata, onde assicurare una più funzionale corrispondenza tra il numero dei commissari di esame (ferma restando la presenza di tanti docenti interni quanti sono i docenti esterni) ed il numero delle materie oggetto di esame. Se poi si passa da un'analisi di portata quantitativa ad una di natura qualitativa, il C.N.P.I. non può esimersi dal richiamare il legislatore a considerare la composizione della commissione esaminatrice in coerenza con le finalità degli esami di Stato e di conseguenza a prevedere la presenza di soggetti esterni alla scuola, quali sono da considerare i professori universitari e i ricercatori, a condizione che sia stata nel contempo attivata una azione politica interessata a favorire un reale e costruttivo raccordo tra scuola, università ed AFAM.

Ammissione all'esame di Stato

Le norme regolamentanti l'ammissione all'esame di Stato portano l'attenzione sulle conoscenze, abilità e competenze che gli alunni devono acquisire nel corso degli studi e, in particolare, dell'ultimo anno. L'obbligo fatto agli alunni di saldare gli eventuali debiti scolastici pregressi sta a significare l'importanza che rivestono le conoscenze disciplinari ai fini della certificazione finale. Ne consegue che anche i candidati esterni devono dare prova delle conoscenze e delle competenze propedeutiche all'esame di Stato e che devono essere, pertanto, sottoposti ad una valutazione rigorosa, in misura pari a quella prevista per i candidati interni.

Il colloquio di esame

Il C.N.P.I. condivide la tesi secondo la quale la valorizzazione degli esami di Stato dipende dalla serietà delle prove e dalla attendibilità della valutazione, nonché dalla rispondenza con il percorso di studi effettuato dagli alunni e dalla capacità di saper rispondere alle attese della società, del mondo accademico e del mercato del lavoro e non può quindi che valutare positivamente il dettato di cui al novellato art.3 comma 3, e ritenere, al pari del legislatore, che il colloquio d'esame debba svolgersi "su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso". Risulta di conseguenza inaccettabile la disposizione di cui al novellato art. 4 comma 8 che riconosce alle commissioni esaminatrici la possibilità di condurre il colloquio di esame per aree disciplinari, in quanto verrebbe meno, oltre al principio della collegialità, proprio quell'accertamento delle capacità dell'alunno a confrontarsi su argomenti di carattere multi disciplinare che, in altra parte, si dice di voler assicurare. In ogni caso è auspicabile che la individuazione dei commissari di esame e dei presidenti, trattandosi di utilizzazione del personale, venga effettuata sulla base di criteri condivisi, concordati a livello nazionale. Il C.N.P.I. ritiene, infine, che la misura dei compensi debba essere oggetto di contrattazione già a partire dall'anno scolastico in corso, considerato che è prevista la relativa copertura finanziaria e che quindi non sussistono validi motivi per un suo differimento collegato al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Norme transitorie

Il C.N.P.I. evidenzia come il testo non consideri la particolare condizione degli alunni che frequentano nell'a.s 2006-2007 il secondo ed il terzo anno del corso di studio. Al riguardo la commissione suggerisce che per detti alunni sia istituito l'obbligo di saldare gli eventuali debiti scolastici contratti nell'anno precedente già a partire dal medesimo anno scolastico. Ciò per evitare che gli stessi possano giungere alla conclusione del loro iter formativo, che andrà oltre il previsto biennio di transizione, senza aver avuto né la possibilità né il richiamo ad ottemperare all'obbligo di legge di cui al novellato art. 2 – comma 1, lett. a).

Nella logica di quanto sopra, si propongono i seguenti emendamenti all'articolato:

Articolo 1 – sostitutivo dell' art. 2 legge 425/97:

comma 3 :

- aggiungere dopo " ... classe successiva" " e dell'ultimo anno";
- sopprimere da "L'esame preliminare è sostenuto è stato assegnato;"
- aggiungere alla fine del comma "L'esame preliminare è sostenuto con la commissione degli esami di Stato, opportunamente integrata".

comma 6 : per evitare possibili fraintendimenti, pare necessario aggiungere dopo "... secondaria superiore" "in Italia" .

Articolo 1 – sostitutivo dell' art. 3 legge 425/97:

art. 3 – comma 5 :

- aggiungere dopo "45 punti per la valutazione delle prove scritte" "assegnando non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove e riportando tale valutazione nella certificazione finale";

Atti normativi e di amministrazione

- aggiungere alla fine del comma “A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione, può essere attribuita dalla commissione “la lode” o una speciale “menzione di merito”.

Articolo 1 – sostitutivo dell’ art. 4 legge 425/97:

comma 1 :

- sopprimere la dizione “non più di sei commissari” e sostituirla con la formulazione “sei commissari nei casi in cui le discipline da esaminare siano fino a 12, otto commissari nei casi in cui siano in numero maggiore.” ;
- aggiungere dopo “ è nominata”, “sulla base di criteri e modalità predeterminati in sede nazionale”;

comma 3 :

- sostituire “determinati” con “ predeterminati in sede nazionale”.
- inserire una lettera f) “i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), collocati a riposo da non più di tre anni.”;

comma 4 :

aggiungere alla fine “in servizio, o collocati a riposo da non più di tre anni.”;

comma 6 :

- aggiungere dopo “riguardo”, “ di norma,”;
- aggiungere alla fine del comma “Al fine di valorizzare uno scambio ed un arricchimento di esperienze professionali, si privilegia l’utilizzo di docenti di istituzioni scolastiche di diversa tipologia o indirizzo.”;

comma 8:

sopprimere “e all’espletamento del colloquio.”;

comma 10:

- sopprimere “ omnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e”;
- inserire dopo “...sono” “comprensivi del”
- sopprimere da “Fino al prossimo rinnovo delle finanze”

Articolo 2:

comma 1 - lettera b): aggiungere dopo “scuola” “le istituzioni AFAM” e, inserire dopo “al corso di laurea” “o al corso di diploma accademico”

comma 1 - lettera c): sostituire “la qualità dei risultati scolastici degli studenti” con “l’esito dell’esame di stato”;

comma 2 – lettera c): aggiungere dopo “...264” “e istituzioni AFAM” e sopprimere “nell’ultimo triennio”

Articolo 3:

comma 1: aggiungere alla fine “Gli allievi che frequentano nell’anno scolastico 2006-2007 la terza e la seconda classe devono saldare gli eventuali debiti dell’anno precedente nel corso dello stesso anno scolastico. A partire dal medesimo anno scolastico è introdotto l’obbligo del superamento dei debiti almeno entro un biennio, secondo direttive nazionali da emanare tempestivamente”.

Per le ragioni precedentemente esposte, il C.N.P.I. propone l’espressione di un parere complessivamente favorevole.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 8241

Roma, 19 settembre 2006
All'On.le Ministro - SEDE

Adunanza del 19 settembre 2006

Contributo su: «Individuazione delle nuove classi di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227»

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 26/Ris del 02.05.2006 (Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici) con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione "pro tempore" ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti Gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;
- Vista La relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

S I E S P R I M E

nei seguenti termini:

Premessa

Il C.N.P.I. ritiene che in questa fase del processo riformatore non sussistano le condizioni per una revisione organica e complessiva delle classi di concorso sia per il primo sia per il secondo ciclo. Infatti, solo dopo la definizione e la conoscenza del quadro complessivo di riforma si potrà procedere ad una necessaria revisione di tutto l'impianto delle classi di concorso in tutti i suoi aspetti: ad esempio, ambiti disciplinari più o meno ampi e specialistici, individuazione delle discipline che richiedono classi di concorso specifiche, possibilità o meno di verticalizzazione, equipollenze tra abilitazioni vecchie e nuove, corrispondenza tra nuove e vecchie classi di concorso, individuazione dei titoli di accesso necessari.

Inoltre, l'attuale situazione prevede la sospensione degli effetti del decreto legislativo 226/2005 e la proroga della delega per la definizione del secondo ciclo; ciò potrebbe comportare, anche per naturali esigenze di raccordo, modifiche in relazione alla scuola media (si è in attesa, infatti, della proposta di regolamento attuativo che sostituisca le attuali indicazioni nazionali introdotte solo in via provvisoria). Questo rende non utile l'esame e il riferimento alla bozza di proposta allegata alla richiesta di parere in quanto è, tra l'altro, parziale, non definita su opzioni univoche e sconta l'incertezza del quadro normativo in cui era stata pensata.

In questa fase il C.N.P.I. ritiene comunque necessario evidenziare l'esigenza che permanga la previsione di specifiche classi di concorso per le attività pratiche e di laboratorio (attuali tabelle C e D). Le attività didattiche relative a tali insegnamenti, presenti in molti indirizzi, rappresentano, infatti, già nella situazione attuale anche un'occasione di reale collegamento col mondo del lavoro. In prospettiva, in sede di riforma, ne andrebbe garantita l'estensione e il potenziamento al fine di migliorare la qualità di queste attività didattiche particolarmente necessarie in molte tipologie di istituzioni scolastiche anche in previsione della finalizzazione dei titoli conseguiti all'inserimento nel mondo del lavoro e nei percorsi post-secondari. Questo comporta necessariamente la previsione anche per questi insegnamenti della formazione a livello universitario così come già attualmente previsto per tutti gli altri docenti.

Ovviamente, nelle diverse fattispecie vanno fatti salvi i diritti acquisiti sia in relazione ai titoli di accesso sia alle eventuali abilitazioni/idoneità già possedute.

Per quanto riguarda la scuola media, invece, pur in presenza di una situazione ancora in corso di evoluzione, il C.N.P.I. ritiene necessario procedere ad un intervento tampone di "manutenzione urgente", seppure da riesaminare in sede di ridefinizione complessiva alla luce della conoscenza del complesso di tutto il percorso di riforma. Al riguardo, richiamandosi al parere formulato nell'adunanza del 25/2/2005 di cui si ribadisce la validità compresa la richiesta di innalzamento almeno a 30 ore settimanali dell'orario obbligatorio, il C.N.P.I. formula la proposta di lasciare invariati i titoli di accesso per tutte le classi di concorso.

Propone, invece, di modificare:

- per la classe 28/A la denominazione in "Arte e Immagine";
- per la classe 30/A la denominazione in "Scienze Motorie e Sportive";
- per la classe 32/A la denominazione in "Musica";
- per la classe 33/A la denominazione in "Tecnologia ed Elementi di Informatica".

Il C.N.P.I. propone, in questa fase, la conferma dell'attuale impianto :

1. per la classe 43/A mantenendo la dizione esistente "Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia" perché, pur condividendo l'idea che l'educazione civica possa essere trasversale

a tutte le discipline, si vuole evitare che scompaia dal contesto storico e diventi solo occasione di marginali riferimenti nel processo di insegnamento e apprendimento;

2. per la classe 45/A mantenendo la dizione “Lingua Straniera” e la sua articolazione interna nelle diverse lingue a cui attribuire diversi codici;
3. per la classe 59/A mantenendo la dizione “Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali”.

Il presente documento vuole essere una risposta concreta e costruttiva alla richiesta di contributo da parte del CNPI ed è solo una prima tappa di un percorso che dovrà necessariamente rimodularsi e svilupparsi, come affermato all’inizio, per accompagnare il necessario processo riformatore in atto.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 8244

Roma, 19 settembre 2006
All'On.le Ministro - SEDE

Adunanza del 19 settembre 2006

Ordine del giorno: «Previsione percorsi di studio di strumento musicale nelle scuole secondarie di secondo grado»

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.30 - Capo X - del proprio Regolamento interno;

CONSIDERATO CHE

- sono utilmente attive nella scuola secondaria di primo grado le scuole medie ad indirizzo musicale, laddove lo studio dello strumento musicale è garantito attraverso le seguenti classi di concorso in ordinamento: AA77 arpa, AB77 chitarra,

AC77 clarinetto, AD77 corno, AE77 fagotto, AF77 fisarmonica, AG77 flauto, AH77 oboe, AI77 percussioni, AJ77 pianoforte, AK77 saxofono, AL77 tromba, AM77 violino, AN77 violoncello;

- ai conservatori di musica, si accede secondo la legge di Riforma 508/99 e successive modifiche ed integrazioni, con un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- che gli stessi conservatori di musica non sono in grado di assolvere compiutamente anche alla formazione relativa al secondo ciclo per assoluta carenza di personale, strutture e organizzazione degli studi e dislocazione territoriale;

NEL RILEVARE

Come lo studio di uno strumento musicale nella scuola

- debba essere inserito in percorsi di studio che possano consentire l'accesso a tutte le facoltà universitarie;
- debba continuare a distinguersi dall'educazione musicale;
- debba avere carattere di continuità, nonostante tempi di approccio e di apprendimento particolari e differenziati;

EVIDENZA

con preoccupazione la permanenza dell'attuale vuoto culturale e formativo che non prevede lo studio dello strumento musicale nella scuola secondaria superiore.

Poiché tale mancanza, nega anche le legittime aspettative e opportunità formative agli allievi che hanno iniziato lo studio di uno strumento nell'ambito della scuola media ad indirizzo musicale e che intendono proseguirlo.

CHIEDE

Per tutti questi motivi, al Ministro Presidente di intervenire urgentemente per la opportuna e necessaria definizione di percorsi formativi nell'ambito della scuola secondaria superiore che facciano specifico riferimento allo studio degli strumenti musicali.

Il Segretario
M.R. Cocca

Il Vice Presidente
M. Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 11360

Roma, 13 dicembre 2006
Al sig. Ministro - SEDE

Adunanza del 13 dicembre 2006

Documento di contributo sulla materia disciplinare

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 1272 del 24 ottobre 2006, con la quale l'On.le Ministro ha chiesto il contributo del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;
- Vista la relazione della Commissione consiliare istituita per l'esame istruttorio in merito all'argomento specificato;

dopo ampio e approfondito dibattito

ESPRIME

il proprio contributo nei seguenti termini:

Questo Consiglio Nazionale è già intervenuto, e in più occasioni, sulle problematiche relative alla disciplina del personale docente della scuola.

In particolare, con le pronunce del 2/3/2001 su "Ipotesi sulle procedure relative alla disciplina, al contenzioso, alla conciliazione e all'arbitrato del personale docente" e dell' 11/9/2002 su "Codice deontologico del personale della scuola", il CNPI ha definito orientamenti generali e proposte specifiche su questa delicata materia.

Tali contributi, pur temporalmente contestualizzati, mantengono complessivamente validità e attualità e integrano utilmente il presente documento.

Il CNPI valuta positivamente la richiesta del Ministro di un contributo sull'argomento, auspicando che, a differenza di quanto avvenuto in passato, si sviluppi un reale e utile confronto.

Il CNPI non può infatti non rilevare che i documenti e le proposte formulate non hanno avuto alcun seguito, evidenziando, in alcune occasioni, le risposte parziali e non esaustive ove, non addirittura, i silenzi del competente ufficio legislativo.

I contenuti e le procedure relative ai procedimenti disciplinari contribuiscono, ben al di là della casistica e delle notizie di cronaca, a definire il profilo istituzionale, l'immagine sociale e quindi la stessa credibilità della scuola e degli insegnanti.

Per questo il CNPI, già nella citata pronuncia del settembre 2002, ha evidenziato la diffusa "domanda etica che pone al centro la responsabilità come nuova dimensione dell'agire pubblico".

Come è noto, per quanto riguarda i docenti, alla tematica disciplinare sono connessi aspetti giuridici, istituzionali, contrattuali e professionali che assumono anche una specifica valenza costituzionale.

L'operare degli insegnanti si realizza, infatti, in tre grandi ambiti: costituzionale - legislativo, contrattuale e deontologico. In questo intreccio è auspicabile una opportuna rivisitazione della normativa disciplinare dei docenti al fine di promuovere la qualità dell'azione educativa, trasparenza e funzionalità delle procedure, tutela della libertà culturale e dell'autonomia professionale degli insegnanti.

In questo senso vanno garantite procedure certe, sia nella fase di definizione delle sanzioni, sia nella necessaria fase di appello.

Il CNPI ritiene che l'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche costituiscano, unitamente alla piena riaffermazione del vincolo costituzionale (art. 33, comma 1, Cost.: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"), imprescindibili riferimenti per le problematiche professionali e per una concreta e positiva revisione delle procedure disciplinari e del contenzioso del personale docente della scuola.

In questa prospettiva è indispensabile una puntuale ricognizione dei vari aspetti della problematica in esame, dell'evoluzione del quadro normativo e delle diverse criticità della situazione attuale, al fine di individuare positive ipotesi di intervento.

Nel ribadire l'esigenza di una organica risistemazione della materia, il contributo richiesto è stato impostato attraverso un lavoro suddiviso in capitoli corrispondenti alle problematiche di maggior rilievo emerse durante l'esperienza pluriennale dei Consigli di disciplina e Contenzioso, per i quali si indicano possibili interventi legislativi, amministrativi e contrattuali.

ANALISI RICOGNITIVA NORMATIVA

Allo stato attuale, nel nostro sistema scolastico, coesistono tre distinti regimi disciplinari differenziati a seconda della qualifica del personale: docente, A.T.A. e dirigente:

- per il personale docente, continuano a trovare applicazione, fino al riordino degli organi collegiali, le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297/94 (art. 88 del CCNL relativo al personale del comparto scuola);
- per il personale A.T.A., invece, gli artt. 89 e seguenti del citato contratto collettivo nazionale di lavoro, superando l'applicazione del T.U. n. 3/57, fanno riferimento alla nuova conformazione del rapporto di lavoro in senso privatistico (obblighi dei dipendenti, codice disciplinare, potere disciplinare monocratico);

Atti normativi e di amministrazione

- per il personale dirigente, a seguito dell'acquisizione da parte del Capo d'Istituto della qualifica dirigenziale e dopo la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area V, sottoscritti nel 2002 e nel 2006, sono intervenute rilevanti modifiche normative.

Per ognuno dei destinatari, dunque, la normativa vigente prevede organi, procedure, tempi e sanzioni diverse.

Per il personale docente l'interruzione definitiva del rapporto di lavoro consegue alla sanzione disciplinare della *destituzione*, comminata a seguito di procedimento disciplinare puntualmente regolamentato dal T.U. n. 3/57, al quale fa espressamente rinvio il D.L.vo n. 297/94 (art. 507).

Per il personale A..T.A. è, invece, previsto il *licenziamento con preavviso o senza preavviso*, in presenza di gravi atti e/o comportamenti indicati in sede contrattuale (art. 92, commi 8 e 9).

Per i dirigenti scolastici lo strumento da utilizzare è invece il *recesso dell'Amministrazione*, in presenza di fatti e comportamenti la cui gravità non consenta la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro (artt. 27 e 30, commi 1 e 2 del vigente CCNL).

Destituzione, licenziamento e recesso dell'Amministrazione comportano, in tutti i casi, la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro ma secondo procedure differenziate che fanno capo a organismi specifici e richiedono l'applicazione di norme diverse.

Per il personale docente è, invece, prevista una articolata allocazione territoriale: per i titolari delle istituzioni scolastiche di 2° grado, il livello è nazionale presso il CNPI, mentre per tutti gli altri il livello è provinciale presso i CSP.

Per quanto riguarda l'appello contro le sanzioni, l'interessato può scegliere tra varie opzioni; qualora intenda avvalersi di quella gerarchica, per tutti il livello è nazionale presso il CNPI.

L'AZIONE DISCIPLINARE

Tra i fattori che concorrono al buon funzionamento ed alla qualità del sistema di istruzione pubblica, l'azione disciplinare riveste un ruolo peculiare.

Una sua reimpostazione si rende attualmente necessaria alla luce di due fenomeni intervenuti nel corso di questi anni:

- la crescente percezione della dimensione relazionale come valore formativo in sé;
- l'evoluzione della pratica professionale in un contesto segnato da numerose innovazioni, tra cui spiccano l'autonomia scolastica e il decentramento.

Il CNPI ritiene che l'azione disciplinare non debba dispiegarsi in un'ottica puramente repressiva, ma attraverso la correzione o l'inibizione dei comportamenti sanzionati, promuovere andamenti virtuosi che tutelino il lavoro scolastico, garantiscano le famiglie e gli studenti e valorizzino, contestualmente, l'impegno del personale.

Il tema in questione è dei più attuali nel nostro Paese e con differenti toni o modalità si proietta su tutte le attività, non solo scolastiche, che sono imperniate sulla persona ed il suo sviluppo.

Una cornice di questo tipo dà pregnanza e significato anche ad eventi recenti riportati dai mass media.

Si deve evitare la deriva nel puro scandalismo o nel fatto di malcostume e centrare la discussione sugli aspetti di efficacia e di qualità del servizio.

DISFUNZIONI ORGANIZZATIVE

Come la stessa Corte dei Conti mette ripetutamente in evidenza, i profili organizzativi incidono sull'efficacia e correttezza delle gestioni disciplinari.

Il mancato rispetto dei termini, causa di numerose soccombenze dell'Amministrazione nelle vertenze giudiziarie e giurisdizionali, è spesso originato dall'assenza di funzionari che garantiscano ai vari livelli decentrati, la coerenza delle varie fasi del procedimento disciplinare e, soprattutto, la continuità dell'azione disciplinare stessa.

Spesso, nello svolgimento della sua funzione, il Consiglio ha dovuto amaramente constatare lacune istruttorie, ritardi, silenzi e assenze da parte dei vari livelli dell'Amministrazione; silenzi o ritardi che hanno potuto incidere nella valutazione finale, non poche volte determinando l'*estinzione obbligatoria* del procedimento stesso con la deleteria, ulteriore conseguenza che ne ha precluso la rinnovazione per gli stessi fatti contestati.

In mancanza di precise direttive ministeriali, applicate in maniera univoca in tutto il territorio nazionale, da tempo auspicate dal CNPI, la gestione della materia disciplinare è inevitabilmente affidata all'interpretazione del funzionario preposto.

USO IMPROPRIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Spesso l'Amministrazione sollecita un provvedimento sanzionatorio al Consiglio di disciplina per inadempienze che, allo stato, si rilevano poi di natura prettamente didattica, attualmente di competenza dei Consigli per il Contenzioso.

Altre volte, la stessa Amministrazione avanza una mera richiesta di trasferimento per "incompatibilità ambientale" in presenza di gravi atti conferendo così a tale provvedimento un carattere sanzionatorio che la norma, invece, non ha inteso attribuirgli.

In entrambi i casi, viene utilizzato in maniera impropria il procedimento disciplinare laddove il sistema normativo vigente prevede altre sedi e procedure.

La scelta dei diversi strumenti utilizzabili, in termini di maggiore efficacia per l'intera comunità scolastica, è dell'Amministrazione che, per ognuno di essi (*procedimento disciplinare, trasferimento per incompatibilità ambientale, dispensa per incapacità didattica, per inidoneità fisica o per persistente insufficiente rendimento*) è, però, vincolata al rispetto di norme e procedure specifiche.

Scegliere una strada invece che un'altra porta, altresì, a ritardi formali e sostanziali che, senza risolvere il problema, finiscono per aggravare uno status di difficoltà. L'esperienza del Consiglio ha evidenziato un sempre crescente ricorso all'eccezione formale sul piano della procedura da parte dei difensori del personale sottoposto ai vari procedimenti.

TEMPI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La finalità di assicurare al dipendente un regolare e tempestivo procedimento disciplinare vige attualmente anche nei casi in cui ci sia stata condanna irrevocabile in sede penale (desumibile, tra l'altro, dall'art. 9 della Legge n. 19/90 e ora dall'art. 5 della Legge n. 97/01 oltre che dalla ricorrente giurisprudenza della Corte Costituzionale).

L'obbligo per l'Amministrazione di sottoporre il dipendente condannato con sentenza passata in giudicato, comunque, a procedimento disciplinare deve fare i conti con il rigoroso rispetto dei termini di apertura e conclusione del procedimento stesso.

Avvio, stato processuale e conclusione dell'azione penale nei confronti del singolo dipendente: sono questi gli elementi determinanti per assicurare, accanto e oltre una valutazione dei fatti in sede penale, una altrettanto necessaria valutazione in sede disciplinare.

Come richiamato, però, dalla stessa Corte dei Conti in occasione della relazione n.7 del 4.04.2006 nella materia sanzionatoria, "la definizione e il rispetto della forma del procedimento hanno

valore pregiudiziale ai fini dei giudizi di legittimità, cui il procedimento stesso è sovente sottoposto, a seguito dei ricorsi degli interessati” (pag. 16 della Relazione).

Supplementi istruttori vengono, infatti, deliberati, su richiesta pregiudiziale delle parti, per conoscere il mero stato delle indagini penali; i tempi di conclusione del procedimento si allungano, perciò, anche per le difficoltà di interazione tra Amministrazione e Cancellerie penali.

La problematica della tempistica dei procedimenti disciplinari vede, pertanto, coinvolti diversi soggetti, ciascuno con ruoli e responsabilità diverse, ognuno vincolato a norme e procedure indicate rigidamente dalla normativa vigente.

Un'altra situazione che spesso genera situazioni di sovrapposizioni e ritardi nella definizione dell'eventuale appello dei procedimenti disciplinari è, per i docenti, quella derivante dalla possibilità di impugnare, senza esplicito vincolo dell'alternatività della scelta, un atto sanzionatorio sia come ricorso gerarchico, con parere obbligatorio e vincolante del CNPI, sia utilizzando il ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. A parere del CNPI è opportuno mantenere, per una somma di motivi, la doppia opportunità di impugnativa che permetta all'interessato di adire la via ritenuta più opportuna e consona anche in base alle motivazioni che hanno portato alla sanzione.

FUNZIONE DISCIPLINARE ORIGINATA DA CONDANNE PENALI

Sono essenzialmente tre le tipologie di reati che interessano i Consigli di Disciplina della scuola:

- reati penalmente perseguibili, socialmente gravi, commessi dentro o al di fuori della scuola, ma sicuramente rilevanti per le ricadute sulla comunità scolastica e per il rapporto con gli allievi;
- reati penalmente perseguibili, ma non direttamente incidenti nella vita scolastica;
- reati commessi nella scuola, contravvenendo a precisi obblighi o doveri propri della funzione esercitata.

Ciascuno di questi raggruppamenti contiene al proprio interno situazioni anche molto diverse, con problemi di valutazione per il Consiglio stesso. Escluso, infatti, a seguito della sent. Corte Costituzionale 971/88, ogni automatismo di effetti tra condanna penale e sanzione disciplinare, spetta oggi all'Amministrazione valutare autonomamente sotto il profilo disciplinare i fatti addebitati per effettuare un loro specifico esame probatorio, nel rispetto dei limiti e dei principi già fissati in materia dalla Suprema Corte.

Certamente, nella scuola la rilevanza dei contrapposti interessi (di ordine pubblico da un lato, del lavoratore coinvolto dall'altra), assume una particolare connotazione con riguardo all'esercizio della funzione didattica e ai soggetti, in genere minori, ad essa interessati. Alcuni comportamenti, infatti, presentano una più grave configurazione proprio in virtù della peculiarità della funzione docente, finalizzata alla formazione della personalità dei giovani nel rispetto della loro coscienza morale e civile.

E' senz'altro necessario, a parere del Consiglio, sancire normativamente l'assoluta incompatibilità della permanenza nella funzione dei colpevoli di alcuni reati, in particolare quelli collegati alla sfera sessuale o a gravi fatti di sangue nelle scuole di ogni ordine e grado.

E' una incompatibilità che discende dalla natura della funzione esercitata e che non può essere "raggirata" da norme ambigue e/o di non facile applicazione.

AUMENTO DI CONFLITTUALITA' NELLE SCUOLE

Si deve, tra l'altro, sottolineare un oggettivo aumento dei procedimenti disciplinari e delle impugnative degli stessi che sembrerebbe coincidere con:

- il decentramento amministrativo e la revisione della struttura amministrativa territoriale del nostro ministero. Infatti, la creazione del livello regionale ha indebolito, privandolo di competenze decisionali, il livello provinciale attenuando il ruolo di mediatore/ammortizzatore dei conflitti a livello di istituzione scolastica e ha prodotto ulteriori passaggi burocratici che hanno allungato i tempi per arrivare a soluzione dei diversi casi;
- l'avvento dell'autonomia scolastica che ha reso più articolata e flessibile la progettazione dei percorsi da parte delle singole scuole e ha introdotto conseguenti margini di flessibilità di prestazione da parte del personale con conseguente difficoltà di individuazione di norme, di comportamenti e di certezze. A questo va collegata l'introduzione della dirigenza scolastica che spesso, responsabilizzando il dirigente in termini di risultati, ha introdotto tensioni tra questo e il personale, in primis quello docente, per conflitti tra gli obblighi di servizio del personale e compiti di promozione e coordinamento delle attività da parte del dirigente. Questi, in nome della titolarità a garantire risultati, ha assunto spesso atteggiamenti "autoritativi" che tendevano a superare o a interpretare unilateralmente gli obblighi di servizio del personale e le competenze degli organi collegiali competenti per le delibere didattiche, attivando procedure disciplinari non sempre necessarie e facendo delle stesse un uso improprio;
- la mancanza di un corpo ispettivo di congruo numero e con risorse economiche adeguate per consentire allo stesso una attività articolata e diffusa sul territorio di supporto ai percorsi dell'autonomia e di prevenzione e mediazione tempestiva di eventuali tensioni e/o conflitti.

POSSIBILI IPOTESI DI INTERVENTO

Il CNPI, con riferimento a quanto sopra esposto, formula le seguenti proposte di intervento che potrebbero essere attivate, ovviamente ricorrendo ai diversi strumenti a disposizione: di carattere legislativo, contrattuale e amministrativo:

1. specifiche iniziative di informazione sia alle diverse componenti della vita scolastica che all'amministrazione ai suoi vari livelli;
2. mirate attività di formazione in servizio per i funzionari dell'amministrazione addetti all'espletamento delle attività di disciplina e contenzioso nelle loro varie fasi;
3. indizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento di un congruo numero di personale ispettivo;
4. individuazione di nuove procedure per il procedimento disciplinare. A tal fine, a parere del CNPI, potrebbe essere opportuno distinguere:
 - a) procedimenti disciplinari attivati per mancanze connesse ai problemi riconducibili direttamente o indirettamente all'area della specificità professionale di rilevanza costituzionale. A titolo meramente esemplificativo vanno compresi in tale casistica gli atti relativi alla relazione educativa, alla competenza pedagogico didattica, ai rapporti con le diverse componenti scolastiche, alla partecipazione agli organi collegiali, etc. In questa fattispecie il CNPI ritiene assolutamente imprescindibile il mantenimento della natura obbligatoria e vincolante della delibera da parte di specifici organi elettivi, rappresentanti della docenza. Ciò in quanto è evidente che l'autonoma determinazione dell'organismo che esercita la funzione disciplinare va preservata come un tratto permanente del processo sanzionatorio. Un valore, questo, irrinunciabile nel quale si contemplan diritti e doveri talmente delicati nel loro equilibrio da impegnare lo stesso dettato costituzionale. Da qui scende l'opportunità di prevedere un unico organismo a cui riportare le competenze attualmente attribuite al Consiglio di Disciplina e a quello per il Contenzioso. Il livello deve essere nazionale per tutti i docenti, in modo da

garantire uniformità di giudizio e la necessaria “distanza” dal territorio ove si sono svolti i fatti contestati;

- b) procedimenti disciplinari riferibili a tutti gli altri casi. Ovviamente vanno previsti percorsi diversi a seconda delle tipologie che si possono ricondurre a due casi:
1. reati penali di particolare gravità che implicano “allarme sociale” identificati da varie leggi; in questi casi pare logico prevedere, a seguito del giudicato, l'adozione di provvedimenti che comportino la cessazione del rapporto di lavoro e l'impossibilità di rientrare nella funzione di docenza;
 2. per tutti i casi che non rientrano in quelli precedenti la sede più opportuna per la definizione della tipologia delle sanzioni, delle nuove e più snelle modalità e procedure è quella contrattuale. A tal fine il Ministro ne terrà l'opportuno conto, qualora lo ritenga, in sede di “atto di indirizzo”, quale necessario strumento propedeutico all'avvio dei rinnovi contrattuali.

A titolo di esempio, vanno compresi ovviamente i fatti derivanti da reati più o meno gravi di natura penale, ma anche quelli certamente meno rilevanti quali ritardi, mancate giustificazioni di assenze, omissione di atti obbligatori, etc. In tutti queste fattispecie non pare necessario il mantenimento della procedura vigente con il ricorso a specifici organi rappresentativi.

5. individuazione di nuove procedure per il ricorso avverso le sanzioni disciplinari: il CNPI ritiene necessario il mantenimento di specifici organismi per il contenzioso di livello nazionale, come è già attualmente anche per le motivazioni sopra riportate. Va, quindi, mantenuta sia la possibilità di ricorso gerarchico con parere obbligatorio e vincolante agli organismi di contenzioso, sia al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro sancendo, però, in maniera chiara ed esplicita l'alternatività della scelta tra i due possibili percorsi e l'irreversibilità della stessa.

Nella logica della semplificazione e snellezza delle procedure, senza per questo venir meno al consentire una adeguata forma di tutela al personale, il CNPI per quanto attualmente nelle sue possibilità intende in una prossima seduta esaminare l'opportunità dell'unica semplificazione che attualmente può attivare autonomamente: quella dell'eliminazione dal proprio Regolamento del doppio passaggio dei procedimenti di “trasferimento per incompatibilità ambientale” per i docenti della scuola secondaria di 2° grado, cancellando il passaggio dal Consiglio per il Contenzioso e attribuendo la diretta competenza al Consiglio di Disciplina.

Il CNPI ritiene, infine, necessario prevedere specifiche norme coerenti per i diversi aspetti trattati per il personale a tempo determinato, ovviamente con i necessari adeguamenti alla particolarità della loro situazione di rapporto di impiego limitato sul piano temporale.

Il CNPI si riserva di formulare un “parere formale” su quelle che saranno le soluzioni ipotizzate dal Ministro e dall'Amministrazione.

0

Il Segretario
M.R. Cocca

Il Vice Presidente
M. Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 11361

Roma, 13 dicembre 2006
Al sig. Ministro - SEDE

Adunanza del 13 dicembre 2006

Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 12 del D.L.vo n. 115/92, 14 del D.L.vo n. 319/94 e 49 del D.P.R. 349/99 - Designazione di due rappresentanti del CNPI

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto L'art. 25 del D.L.vo 16.4.1994, n.297

Vista La nota prot.n. 97369 del 21.09.2006 (Ministero della Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile) con la quale si chiede di designare due rappresentanti del Consiglio Nazionale della P.I., nella Conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 12 del D.L.vo n.115/92, 14 del D.L.vo n. 319/94 e 49 del DPR 394/99;

Sulla base delle risultanze della votazione appositamente indetta,

DESIGNA

quali propri rappresentanti in seno alla Conferenza dei Servizi citata nelle premesse:
il professor Francesco Saverio GALGANO, Presidente del Comitato Orizzontale relativo alla scuola secondaria superiore;
il professor Silvio COLOMBINI, Presidente del Comitato Orizzontale relativo alla scuola elementare, per la scuola primaria.

Il Segretario
M.R.Cocca

Il Vice Presidente
M.Guglietti

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO IX
SEGRETARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 11359

Roma, 13 dicembre 2006
All'On.le Ministro - SEDE

Adunanza del 13 dicembre 2006

Ordine del giorno: «Nota al Ministro su alcuni rilievi della Corte dei Conti»

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.30 - Capo X - del proprio Regolamento interno;

Ritiene necessario

alla luce di quanto riportato nel documento di contributo, riaffermare che nel suo operare e nei suoi pronunciamenti sia sulle tematiche generali che in quelle dei suoi organismi interni, competenti a vario titolo sulle problematiche disciplinari (tanto in sede di giudizio che di appello a seguito di ricorso), la sua assoluta e ferma volontà di operare per la tutela della serietà delle istituzioni scolastiche nel loro complesso. Certamente l'utenza deve ricevere una prestazione professionale adeguata e agli allievi devono essere garantiti comportamenti deontologicamente corretti da parte del personale a cui sono affidati, ma anche al personale deve essere data la possibilità di svolgere la propria delicata funzione senza condizionamenti e con la possibilità di tutela e di difesa. Il tutto in una logica complessiva che non deve consentire a nessuno atteggiamenti scorretti o di prevaricazione da parte degli uni nei confronti degli altri. Poiché la relazione della Corte dei Conti, come in altre occasioni gli organi di informazione, hanno evidenziato casi che creano un giustificato sconcerto nell'opinione pubblica,

il CNPI ritiene necessario precisare che:

- non ha mai tutelato il personale a scapito del servizio scolastico, ma, anzi, ha sempre ritenuto che la difesa del personale passi anche dall'assunzione di decisioni coraggiose e coerenti in ogni occasione;

- ritardi, estinzioni dei procedimenti e altri aspetti evidenziati dalle segnalazioni non dipendano da sue responsabilità oggettive, ma, dall'insieme dei fattori sopra riportati di cui gli atti finali degli organi interni del CNPI, adottati secondo le procedure attualmente previste. Non è quindi né giusto né corretto far ricadere solo sull'ultimo anello della catena, responsabilità non direttamente imputabili al Consiglio stesso.

Proprio la tempestività richiamata in premessa con cui il CNPI aveva affrontato, di propria iniziativa, il problema in una logica complessiva di tutela dell'intero "sistema scolastico" e le segnalazioni di problematiche discendenti da aspetti normativi innovativi sono la migliore prova oggettiva di non chiusura corporativa ma di volontà di risolvere i problemi. Si ritiene di precisare, a titolo di esempio, che il caso segnalato dalla Corte dei Conti di un docente che non aveva subito dopo tre anni la giusta sanzione per "atti osceni in luogo pubblico" è arrivato al Consiglio di disciplina dal livello territoriale dell'Amministrazione scolastica, ben tre anni dopo in una data successiva a quella della denuncia del fatto da parte della Corte dei Conti !

Il CNPI si riserva

di inviare una relazione dettagliata in riferimento ai casi su cui il Ministro Presidente ritenesse opportuno acquisire chiarimenti.

Il Segretario
M.R. Cocca

Il Vice Presidente
M. Guglietti

(MOD-BP-07-1-27) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

